

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera c), le superfici interamente seminate la cui coltura, mantenuta secondo le norme locali, non arriva alle scadenze fissate in tale paragrafo per vari tipi di coltura in seguito a circostanze climatiche particolari riconosciute dagli Stati membri, rimangono ammissibili al pagamento per superficie purché siano rimaste libere da altre occupazioni fino a tali scadenze.»

2) All'articolo 7, il paragrafo 1 è completato dalla frase seguente:

«Le superfici iscritte per la produzione di sementi di piante erbacee certificate conformemente alla direttiva 66/401/CEE durante la campagna in questione sono escluse dal beneficio del pagamento per superficie.»

3) È inserito il seguente articolo 23 bis:

«Articolo 23 bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per coltura di leguminose foraggere si intende una superficie seminata a una o più delle specie elencate nell'allegato XIV. È ammessa una mescolanza con cereali e/o graminacee, a condizione che:

- a) la superficie sia seminata principalmente a leguminose foraggere;
- b) non sia possibile un raccolto separato.

Qualora norme specifiche regionali sull'ambiente stabilite dagli Stati membri prevedano, per le colture dell'agricoltura biologica, una percentuale massima di semine di leguminose foraggere, la condizione relativa alla semina di cui alla lettera a) del comma precedente è soddisfatta se è rispettato almeno l'85 % del limite fissato dagli Stati membri.

2. Le superfici le cui leguminose foraggere contemplate al paragrafo 1 beneficiano tra il 15 gennaio e il 31 agosto del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 603/95

del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (*), sono escluse dal beneficio del pagamento per superficie.

(*) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.»

4) All'allegato IX, l'importo del pagamento supplementare per il ritiro dei seminativi dalla produzione in Portogallo per la campagna 2001/2002, pari a «6,57 EUR», è sostituito da «9,64 EUR».

5) L'allegato XI è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

6) Al punto 1 dell'allegato XII è aggiunta la varietà di lino destinata alla produzione di fibre «Rosalin».

7) È aggiunto l'allegato XIV, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92, le domande di aiuto per superficie presentate a titolo della campagna 2001/2002, per quanto riguarda le aziende che rispettano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽¹⁾, possono essere modificate con l'aggiunta di nuove superfici dichiarate come messe a riposo.

Le dichiarazioni di modifica devono essere presentate entro il 1° luglio 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/2002. L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dalla campagna 2002/2003.

L'articolo 1, punto 6, si applica dal 15 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.